

COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI
- DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

14.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 18 NOVEMBRE 1970

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BUCCIARELLI DUCCI

INDICE

	PAG.
Proposta di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Tozzi Condivi: Inquadramento del personale delle amministrazioni municipali coloniali di Tripoli ed Asmara nei medesimi coefficienti e con la stessa anzianità attribuiti al personale delle altre amministrazioni municipali coloniali dal decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1961, n. 1224, recante norme sullo stato giuridico del personale municipale ex coloniale (431)	179
PRESIDENTE	179, 180
Curti, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i>	180
Tozzi Condivi, <i>Relatore</i>	179
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Modifica della lettera a), punto D), dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, concernente modifica al titolo di studio per accedere alla carriera di guardia di sanità (<i>Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato</i>) (1990)	180
PRESIDENTE	180
CARUSO	180
CAVALLARI, <i>Relatore</i>	180
COSSIGA	180
Curti, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i>	180
Mezza Maria Vittoria, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i>	180
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	181

La seduta comincia alle 11.

BRESSANI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.*(È approvato).*

Discussione della proposta di legge Tozzi Condivi: Inquadramento del personale delle amministrazioni municipali coloniali di Tripoli ed Asmara nei medesimi coefficienti e con la stessa anzianità attribuiti al personale delle altre amministrazioni municipali coloniali dal decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1961, n. 1224, recante norme sullo stato giuridico del personale municipale ex coloniale (431).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Tozzi Condivi: « Inquadramento del personale delle amministrazioni municipali coloniali di Tripoli ed Asmara nei medesimi coefficienti e con la stessa anzianità attribuiti al personale delle altre amministrazioni municipali coloniali dal decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1961, n. 1224, recante norme sullo stato giuridico del personale municipale ex-coloniale ».

L'onorevole Tozzi Condivi ha facoltà di svolgere la relazione.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. La proposta di legge è stata esaminata in sede referente ed all'unanimità abbiamo chiesto il trasferimento alla sede legislativa.

La proposta di legge riguarda i dipendenti delle amministrazioni civili di Tripoli e Asmara. Mentre, infatti, per quanto riguarda queste due città, furono rintracciati a suo tempo gli statuti e gli organici del comune, per gli altri comuni non furono rintracciati e i dipendenti degli enti locali si trovarono, quindi, ad avere due posizioni diverse: per Tripoli ed Asmara si seguirono gli organici, per gli altri comuni si provvide con norme che risultarono più favorevoli. Giustamente, ora i dipendenti municipali di Tripoli ed Asmara chiedono che siano attribuite loro le stesse condizioni.

Ho presentato, intanto, un emendamento aggiuntivo, che assicura la copertura della spesa, secondo il parere della Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Il suo emendamento, onorevole relatore, diventerebbe l'articolo 2 della proposta di legge che così suonerebbe: « Alle spese derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con la normale dotazione dei capitoli di bilancio delle competenti amministrazioni ».

La Commissione bilancio, nel dare parere favorevole così si esprime: « La Commissione delibera di esprimere parere favorevole a condizione che la proposta di legge risulti integrata da un articolo aggiuntivo che ponga le maggiori spese a carico delle amministrazioni interessate ».

Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

CURTI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio. L'Ufficio per la riforma dell'amministrazione è favorevole a tutte le posizioni che tendono alla uniformità: devo, tuttavia, fare presente che il ministro del tesoro ha comunicato parere contrario e, poiché nelle questioni di spesa il suo parere è prevalente, devo dire che il Governo è contrario alla proposta di legge.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli. Do lettura dell'articolo unico della proposta di legge che, essendo stato presentato un articolo aggiuntivo, diventa articolo 1:

ART. 1.

All'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 21 settembre 1961, n. 1224, è aggiunto il seguente comma:

« Il personale già dipendente delle amministrazioni municipali di Tripoli ed Asma-

ra - i cui regolamenti organici prevedevano sviluppi di carriera meno favorevoli di quelli stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 giugno 1955, n. 802, per i dipendenti delle Amministrazioni municipali coloniali delle quali non fu possibile reperire i rispettivi regolamenti organici o i cui regolamenti reperiti non furono riconosciuti autentici e validi - sarà inquadrato nel medesimo coefficiente spettante in applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, a tali ultimi dipendenti di pari anzianità e qualifica ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'emendamento del relatore, che diventa articolo 2: « Alle spese derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con le normali dotazioni dei capitoli di bilancio delle competenti amministrazioni ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Modifica della lettera a), punto D), dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, concernente modifica del titolo di studio per accedere alla carriera di guardia di sanità (Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato) (1990).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica delle lettere a); punto D), dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, concernente modifica del titolo di studio per accedere alla carriera di guardia di sanità », già approvato dalla XI Commissione permanente del Senato. L'onorevole Cavallari ha facoltà di svolgere la relazione.

CAVALLARI, Relatore. Il provvedimento è talmente semplice che non credo che abbia bisogno di particolari illustrazioni. Si tratta di unificare la richiesta del titolo di studio. Questo articolo unico riproduce integralmente la lettera a), punto D) dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica con la modifica del titolo di studio necessario per accedere alla carriera di guardia sanitaria.

Credo che sia opportuno procedere a una modifica, tenendo anche conto del fatto che il

V LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 NOVEMBRE 1970

Senato ha già dato la sua approvazione e che è in corso l'emissione di un decreto-legge riguardante la riforma generale. Propongo, quindi, alla Commissione di votare favorevolmente sia perché c'è una certa attesa da parte della categoria sia perché l'emissione del decreto-legge soddisferà le richieste fatte dalla categoria stessa.

PRESIDENTE. Informo i colleghi che la Commissione Sanità ha espresso parere favorevole.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Il Governo ha chiesto di fare brevi dichiarazioni preliminari.

CURTI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio. Il Ministero della riforma non è per nulla contrario all'approvazione di questo disegno di legge, ma è necessario far presente alla Commissione che durante le discussioni in sede di attuazione della delega per la riforma dell'Amministrazione si è giunti alla conclusione che, per non creare squilibri con le altre categorie, che potrebbero chiedere ulteriori rivendicazioni, bisogna assolutamente cambiare la dizione « guardie di Sanità ».

Quindi, o si procede subito a una modifica della dizione o si chiede una sospensiva affinché il Ministero della Sanità trovi una soluzione definitiva circa tale dizione.

MEZZA MARIA VITTORIA, Sottosegretario di Stato per la Sanità. Credo che voi tutti siate consapevoli dell'importanza che ha la approvazione di questo disegno di legge.

Penso che il problema della denominazione non può fare aggio sulla sostanza.

Voglio solo ricordare alla Commissione che questa questione è più che matura e che, nei giorni scorsi, si è sollevata, a mio parere giustamente, un'agitazione e che a questa categoria sia da parte del Governo che dei parlamentari sono state date precise assicurazioni circa il sollecito passaggio di questa legge.

TOZZI CONDIVI. Sono d'accordo. Questa proposta di legge non modifica l'essenza. Nulla vieta che si possa presentare una proposta di legge per cambiare la dizione.

CARUSO. Votiamo a favore di questo disegno di legge; ho il dovere di avvertire la Commissione, però, che la nostra parte politica si opporrà d'ora in poi alla discussione delle cosiddette « leggine ». Questa variante del titolo di studio comporta, senza dubbio, una va-

riante nel trattamento economico, per cui il male fatto da questa legge si dovrà riparare con una successiva « leggina ».

BIONDI. Sono favorevole a questa legge.

Il sistema adoperato creerà certamente la necessità di altri interventi e, quindi, una visione più organica da assumere.

COSSIGA. È un provvedimento che tiene conto di quello che, secondo l'opinione di molti, dovrà essere il nuovo assetto della amministrazione sanitaria in relazione alla competenza regionale. Nonostante il lavoro che le amministrazioni dello Stato stanno facendo per la preparazione dei decreti di trasferimento, si continua ad agire come se quei decreti non dovessero essere emanati. Secondo l'opinione comune, un settore che dev'essere trasferito è proprio quello della Sanità.

In ogni modo, mi dichiaro favorevole alla approvazione di tale disegno.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

CAVALLARI, Relatore. Sono favorevole affinché questo disegno di legge venga approvato. Non facciamo altro che richiedere un maggiore titolo di studio a delle persone che sono sempre state utilizzate per un servizio che riguarda la salute pubblica.

Non mi pare giusto ritardare un provvedimento che ha già avuto l'approvazione del Senato; quindi, chiedo alla Commissione di votare tale disegno.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

ARTICOLO UNICO.

La lettera a), punto D), dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, viene così modificata:

« a) ruolo delle guardie di sanità: diploma di istruzione secondaria di primo grado e diploma di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria dell'infermiere generico ovvero patente di abilitazione alla guida della categoria B, o C, o D, o F di autoveicoli, di cui all'articolo 80 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, ovvero patente di abilitazione alla guida di motoscafi od a condurre caldaie a vapore (autoclavi) ovvero certificato di servizio prestato, in seguito a regolare concorso, di vigile sanitario comunale o provin-

V LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 NOVEMBRE 1970

ciale, secondo le specializzazioni che possono determinarsi, di volta in volta, nel bando di concorso; ».

Trattandosi di articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti, il disegno di legge sarà votato direttamente a scrutinio segreto in fine di seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta e del disegno di legge oggi discusse.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge: **TOZZI CONDIVI:** « Inquadramento del personale delle amministrazioni municipali coloniali di Tripoli ed Asmara nei medesimi coefficienti e con la stessa anzianità attribuiti al personale delle altre amministrazioni municipali coloniali dal decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1961, n. 1224, recante norme sullo stato giuridico del personale municipale ex coloniale (431).

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	25
Voti contrari	—

(La Commissione approva).

Disegno di legge: « Modifica della lettera a), punto D), dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, concernente modifica del titolo di studio per accedere alla carriera di guardia di sanità » (*Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato*) (1990):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	25
Voti contrari	—

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Ballardini, Bertucci, Biondi, Bosco, Bresani, Bucciarelli Ducci, Caruso, Cavallari, Cossiga, Di Primio, Fregonese, Galloni, Gullo, Lucifredi, Malagugini, Morgana, Nucci, Protti, Riccio, Scaglia, Scaini, Senese, Spagnoli, Tozzi Condivi, Tuccari.

La seduta termina alle 11,35.

**IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI**

Dott. **GIORGIO SPADOLINI**

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. **ANTONIO MACCANICO**

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO